

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

« 4° Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43;

« 5° Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

« 6° Se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni.

« Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite. »

FOSSA. Vorrei chiedere all'onorevole signor ministro ed alla Commissione se nei loro intendimenti vi sia che l'atto ricevuto dal notaio fuori dell'ambito del distretto della sua residenza abbia a ritenersi valido oppur no, a termini delle disposizioni che stiamo votando.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È nullo.

NELLI. (*Presidente della Giunta*) Mi pare che l'articolo 26 chiarisca il dubbio dell'onorevole preopinante. Infatti, questo articolo è così concepito:

« Il notaio non può prestare il suo ministero fuori del distretto dal collegio notarile cui è ascritto. »

È quindi evidente che in tutto il distretto esercita il suo ufficio.

FOSSA. Ringrazio l'onorevole presidente della Giunta delle spiegazioni datemi.

(È approvato l'articolo 49 e lo sono del pari i tre seguenti:)

« Art. 50. È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

« Art. 51. Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del regno.

« Capo II. *Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.* — Art. 52. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

« A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. I documenti uniti all'atto avranno il numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno di essi.

« I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

« Art. 53. Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra i vivi e l'altro per gli atti d'ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati.

« Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

« 1° Il numero progressivo;

« 2° La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;

« 3° Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

« 4° L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;

« 5° La nota della seguita registrazione dell'atto.

« Nel repertorio degli atti d'ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

« Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi.

« Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti amendue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione dal più anziano in ufficio. »

ERCOLE. Nel numero 5 di quest'articolo 53 al secondo capoverso si dice: « il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e *corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi.* »

Credo che il corredo d'un indice alfabetico sia un'inutile duplicazione, poichè il repertorio è per se stesso un indice; a me pare che basti dire: « il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, » le parole che seguono sono una ripetizione superflua!

Prego la Commissione di dire se non crede che un tal corredo sia una duplicazione, sulla considerazione che il repertorio è pur esso un indice.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Il repertorio porta il riassunto dell'atto, e l'indice è fatto per reperire l'atto stesso.

ERCOLE. Ma il repertorio è pure un indice.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Ma no, l'indice non è che un modo di reperire l'atto sul repertorio.

ERCOLE. Io credo che non guasti la legge, ma è una duplicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 53.

(È approvato, come lo sono del pari i dieci seguenti:)